


- Legge 8 novembre 2000, n. 328 -

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

AMBITO TERRITORIALE C10



Comune di Cancellò ed Arnone



Comune di Carinola



Comune di Castel Volturno



Comune di Falciano del M.



Comune di Mondragone

prot. n. 31682 del- 30-04-2015

Al Responsabile della Comunità Educativa a dimensione Familiare

"SETTE NANI"

Signor Prisco Francesco

Via Pisa n° 19

81034 - **MONDRAGONE (CE)**

OGGETTO: - Comunità Educativa a dimensione familiare " SETTE NANI";- ubicata in Mondragone (CE)- Viale Europa n° 10. Autorizzazione al funzionamento.

IL COORDINATORE dell'AMBITO C.10

VISTA la richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della Comunità Educativa a dimensione familiare denominata " SETTE NANI " - ubicata in Mondragone (CE)- Viale Europa n° 10, acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al n. 38284 /2014, del Signor Prisco Francesco nato a Gaeta (LT) il 17/09/1986, legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale " Villa del Sole Camelot " con sede legale al V.le Europa n. 10, Partita Iva 03950610612 n. di Iscrizione REA alla C.C.I.A.A. di Caserta CE266605;

VISTO l'art. 6, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* -, che attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1 comma 5;

VISTO l'art. 11 della legge n. 328/2000, che stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale, che recepisce ed integra i requisiti minimi stabiliti dallo Stato giusto art. 9, comma 1, lett. c), della medesima legge;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. f), della legge n. 328/2000 che attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1, comma 5;

VISTO il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n° 11 (legge per la dignità e la cittadinanza Sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n°328)" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 23.04.2014 e pubblicato sul B.U.R.C. n°28 del 28.04.2014, che prescrive nuovi e diversi requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture per anziani, disabili e minori.

VISTO il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11 del 23 ottobre 2007- adottato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 23.04.2014, dove vengono riportati i requisiti dei servizi di cui all'art. 3 (comma 2 e 3) del regolamento emanato in data 07/04/2014)

VISTO l'art. 6 del predetto Regolamento, entrato in vigore il 23 aprile 2014, che prevede che per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-

residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455;

DATO ATTO che l'Ambito Territoriale C10, costituito dai Comuni di Mondragone, Comune Capofila, Falciano del Massico, Carinola, Castel Volturno, Cancellò ed Arnone ha individuato l'organo titolare dei compiti e delle funzioni predette;

VISTO il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, a seguito di sopralluogo congiunto presso la struttura in questione effettuato da personale nominato quali componenti dell'Amministrazione competente dal Presidente dell'Ambito C10 in data 14 luglio 2015 e verificato che la documentazione agli atti è conforme a quanto prescritto dal suindicato Regolamento 7 aprile 2014;

RITENUTO pertanto poter autorizzare il funzionamento della struttura residenziale in questione;

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014 n.4;

AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO

la struttura residenziale di seguito indicata

- denominazione "**SETTE NANI**"
- tipologia: Comunità Educativa a dimensione Familiare di età compresa 4- 13 -tel-fax 0823-1542692
- ubicazione: Viale Europa n.10 -81034 Mondragone (CE)
soggetto titolare e soggetto gestione: Società Cooperativa Sociale " Villa del Sole - Camelot" del signor Prisco Francesco, con sede legale in Mondragone (CE) al Viale Europa n. 10 Partita Iva 03950610612 n. di Iscrizione REA alla C.C.I.A.A. di Caserta CE266605
- legale Rappresentante del soggetto gestore: signor Prisco Francesco nato a Gaeta (LT) il 17/09/1986 e residente alla Via Pisa n.19.
- capacità ricettiva massima n.6 minori di ambo i sessi, non disabili fisici.

La struttura in parola potrà ospitare un numero massimo di sei minori (6) di ambo i sessi, di età compresa tra i 4/ 13 anni, non disabile fisici.

La struttura, su richiesta degli ospiti, concorderà prestazioni di assistenza familiare, socio-assistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001; assicurerà la presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

La presente autorizzazione è infine rilasciata con i seguenti vincoli:

- in caso di variazione di uno o più requisiti indicati nel presente atto di autorizzazione definitiva al funzionamento, il legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, entro 10 giorni dalla intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione a questo Comune chiedendone l'aggiornamento;
- in caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore della struttura è tenuto a darne comunicazione a questo Comune entro 10 giorni;
- questo Comune, mediante controlli periodici e visite non programmate nella struttura residenziale, verificherà ogni aspetto dell'attività autorizzata, ed in particolare la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi, nonché la sussistenza e permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione definitiva al funzionamento; per l'esercizio di tali funzioni, per gli aspetti di natura sanitari, potrà avvalersi di personale della competente ASL Caserta-Distretto Sanitario n° 23.

Mondragone, lì 30-7-2015



L'Amministrazione Competente
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito C10
Dott. Elio Caterino